

Allegato A
Codice delle attività e delle imprese funebri (1)

Art. 1 (2)
(Attività funerarie)

1. *Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.*
 2. *L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:*
 - a) *vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;*
 - b) *disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;*
 - c) *preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;*
 - d) *trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;*
 - e) *trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;*
 - f) *trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;*
 - g) *recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.*
 3. *E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.*
 4. *E' vietato alle imprese funebri:*
 - a) *l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;*
 - b) *l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;*
 - c) *la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.*
 5. *Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di effettuare una turnazione al fine di assicurare:*
 - a) *il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;*
 - b) *il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.*
 6. *I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede.*
 7. *Il trasporto del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione obitoriale, è svolto unicamente da personale della struttura.*
 8. *L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della legge. L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:*
 - a) *un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della legge;*
 - b) *due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della legge e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;*
 - c) *idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.*
-

Art. 1 bis (3)
(Imprese funebri)

1. *Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno:*

- a) una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia;*
- b) un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;*
- c) contratto di locazione o titolo di proprietà dell'autorimessa, dotata di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, in conformità alle prescrizioni del regolamento comunale assunto dal Comune di pertinenza, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e delle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio. L'autorimessa dislocata dalla sede principale se non pubblicizzata non è da considerarsi filiale. (4)*
- d) un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della l.r. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.*

2. *La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre di cui al comma 1, lettere b) e d), varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, previa autorizzazione del comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.*

3. *Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.*

4. *I Comuni verificano annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.*

Articolo 2
Informazioni.

- 1. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne le scelte.
 - 2. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.
 - 3. Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relativo al decesso.
-

Articolo 3
Tipologie di funerali.

- 1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:
 - a) funerali con prestazioni standardizzate;
 - b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;
 - c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).
- 2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'Ufficio municipale di polizia mortuaria.

3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:

- a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;
- a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione;
- a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione.

4. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

4 bis. Le imprese funerarie comunicano alla Consulta regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a carico dell'impresa interessata. (5)

Articolo 4

Pubblicità.

1. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.

2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

2bis. E' consentita la pubblicità in ogni forma e con ogni mezzo dell'attività funebre, di trasporto funebre, onoranze funebri, pompe funebri, di agenzia funebre, filiali o diversamente denominata solo ed esclusivamente se riferita a "pubblicità informativa riportante solo le seguenti informazioni: logo - ubicazione - descrizione servizi - recapiti telefonici - direttore tecnico. (6)

Articolo 5

Ordinativi di servizio e documentazione contabile.

1. Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente richiesti.

2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al riguardo, in materia.

Articolo 6

Condotta professionale.

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al presente Codice. (7)

2. Ai fini delle responsabilità previste al comma 1 si precisa che:

a) solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi;

b) nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre è fatto divieto di utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale prevista nell'articolo 7 della legge, non dipendente dell'impresa funebre e di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa. (8)

Articolo 7

Sede dell'impresa.

1. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall'articolo 3, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa *E' comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.*

(9)

2. È assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 8

Personale delle imprese funebri.

1. Le regole contenute nel presente Codice debbono essere portate a conoscenza del personale delle imprese funebri.

2. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve essere debitamente qualificato all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

In particolare:

- il personale delle imprese funebri nell'esercizio delle loro funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera, non deve chiedere mance.

3. Le continue infrazioni al presente Codice da parte del personale dell'impresa funebre portano alla responsabilità diretta dell'impresa.

Art. 9 (10)

(Compiti)

1. Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:

a) l'identità del cadavere;

b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;

c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;

d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

3. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sono rilasciate al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.

5. Nelle autorizzazioni di cui al comma 4 sono riportate:

Ufficio Legislativo

- a) le generalità del defunto;*
- b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;*
- c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge;*
- d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.*

6. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate al comma 5 e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui al comma 2 e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Articolo 10 (11)

Note

- (1)** Titolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.
- (2)** Articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.
- (3)** Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.
- (4)** Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 55, lettera b) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.
- (5)** Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.
- (6)** Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 5, lettera c), legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.
- (7)** Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.
- (8)** Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 2), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.
- (9)** Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.
- (10)** Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.
- (11)** Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.